



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 DEL 09/02/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA COMETA PER IL RICOVERO CITTADINO DISABILE IN PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA PRESSO APPARTAMENTO DI SEDRIANO - ANNO 2012 (GENNAIO-MARZO).

Il giorno 09/02/2012, alle ore 12:00, presso questa sede comunale, convocati - con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa ANNACHIARA AFFIATATI.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**Del Ben Daniele
Venghi Claudio
Liberali Mario**

Assenti

**Oreni Monica
Crespi Alessandro**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione- proposta:

Richiamati:

- l'art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che recita " per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n.7/17513 del 17/05/2004 avente per oggetto: " Piano Regionale triennale per la Salute Mentale" in attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, in relazione al capitolo 3, comma 3.4 "La Residenzialità", punto "Area Sociale";
- la Circolare Regionale n.28 del 21/07/2004 "Residenzialità Psichiatrica: prime norme attuative del Piano regionale della salute Mentale", in particolare al punto 1 sull'istituzione dell'organismo di Coordinamento per la salute mentale;
- la L.R. N.1/2000 art.4 che prevede interventi di assistenza economica a favore di soggetti in stato di bisogno;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 che all'art.6 prevede espressamente " Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario, il quale recita " In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione..."
- la deliberazione di Giunta Regionale nr. VIII/7891 del 30.07.2008 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla residenzialità leggera in psichiatria";

Dato atto che in data 31/12/2011 è scaduta la convenzione per l'erogazione del voucher sociale per la residenzialità leggera a favore di persone con fragilità psichica residente nei comuni dell'ambito territoriale dell'abbiategrasso; approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 154 del 21/12/2010;

Vista la nota del CPS di Abbiategrasso (MI) del 18/01/2012, ns. prot. n. 401/07 nella quale, evidenziato il positivo riscontro della permanenza del cittadino in questione presso la predetta struttura simifamiliare, in cui sono garantiti sia i livelli assistenziali che quelli sanitari, con l'apprezzabile risultato del mantenimento della stabilità, si propone la continuità dell'assetto assistenziale in argomento, anche per l'anno 2012 con un contributo al pagamento della retta a carico dell'assistito, pari ad €. 400,00= mensili;

Valutata, pertanto, la necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione e la Cooperativa Ente Gestore della struttura, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, ai sensi del predetto schema convenzionale, lettera D) tra gli impegni del Comune è previsto il pagamento la quota giornaliera di €. 31,00=(iva 4% esclusa) che dovrà essere decurtata della quota parte a carico dell'utente, determinata nell'importo di cui sopra, in €.400,00= mensili;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr.9 del 13/05/2004, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per la concessione di

contributi economici, sussidi ed ausili finanziari, in particolare al Capo V, "Interventi di sostegno a persone in stato di bisogno";

Visto l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della destinataria del contributo di cui trattasi, conservato agli atti, così come previsto dall'art. 25, punto 1 del predetto Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi economici ;

Tutto ciò premesso;

Prestato dei pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del ragioniere, ai sensi dell'art.49 - 1° comma del T.U.E.L., D.lgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di convenzione tra il Comune di Rosate e la Società Cooperativa Sociale Onlus "La Cometa" di Abbiategrasso, finalizzata a regolare i rapporti tra le parti per l'inserimento del cittadino di Rosate, il cui nominativo è conservato agli atti nel rispetto dell'art. 11 D. Lgvo n.196/2000, presso la casa famiglia di Sedriano;
- 2) di dare atto che la presente convenzione avrà la durata per il periodo gennaio-marzo 2012;
- 3) di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Sociale Educativo del Comune di Rosate a sottoscrivere la convenzione;
- 4) di dare atto che, con successivo e distinto provvedimento del Responsabile di Settore, si provvederà ad assumere apposito impegno di spesa per i mesi di gennaio febbraio e marzo stimato in **€. 1.750,00 (iva compresa)**;
- 5) di dichiarare, con votazione unanime e successiva, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L..

CONVENZIONE

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 09 del 09/02/2012

Il Comune di, in applicazione dei principi contenuti nel (D.R.G. 17 maggio 2004 n.7/17513 Capitolo 3 comma 3.4.)

stipula la seguente convenzione con la Cooperativa Sociale La Cometa arl di Abbiategrasso – Mi. In data tra il **Comune di** che di seguito per brevità verrà chiamato Comune con sede a C.F. rappresentato da SIG..... nato a() abilitato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione di G.C. n.del.....

E

La Cometa Società Cooperativa sociale O.N.L.U.S., che di seguito per brevità verrà chiamata semplicemente Cooperativa, con sede in Abbiategrasso (MI) in Corso S. Pietro n° 62 c.f. Partita IVA 13059840150 – iscritta All'Albo 569 nella sezione "A" al foglio 285 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella persona del suo legale rappresentante Berardino Giuseppe nato ad Abbiategrasso 10.07.1968 ivi residente in via Fosse Ardeatine n. 26 abilitato alla sottoscrizione del seguente atto.

VISTI

- La legge 8 novembre 1991, n. 381 (art. 1, 9) .
- La legge "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dell'8.11.2000, n.328 (art 1,5, 19)
- La Deliberazione Giunta Regionale 17 maggio 2004 - n°7/17513: "Piano Regionale triennale per la Salute Mentale" in attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, in particolare al capitolo 3, comma 3.4 La Residenzialità, punto: "Area sociale"
- Il Decreto Direttore Generale 1 luglio 2004 - n.11132: Bando di invito per la presentazione di programmi innovativi per la salute mentale in attuazione della d.g.r. n. 17513 del 17 maggio 2004 "Piano regionale triennale per la salute mentale"
- La Circolare Regionale n. 28 del 21.07.2004 "Residenzialità Psichiatrica: prime norme attuative", in particolare al punto 1 sull'istituzione dell'"Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale"
- DGR 28.02.2007 N. VII/4221 "Riordino della residenzialità psichiatrica in attuazione della DGR 15.02.2004 N. VII/17513
- DGR n. VII /7861 del 30.07.2009 "Denominazioni in ordine alla Residenzialità Leggera in Psichiatria "
- DGR n. VIII/8501 DEL 26.11.2008

PREMESSO

- che i Comuni si propongono di garantire la tutela dei diritti di cittadinanza di tutti e di assicurare la risposta ai bisogni sociali specie delle categorie più fragili;
- che i Comuni del Distretto n. 7 dell'Abbiatense, attraverso il Piano Sociale di Zona, si pongono tra gli altri, l'obiettivo di favorire la riabilitazione, l'accompagnamento e il reinserimento delle persone con problemi psichiatrici;
- che tale materia è oggetto di trattazione all'interno del Tavolo Disabili e Salute Mentale, che prevede anche un'attenzione ai temi del supporto sociale e dell'accoglienza residenziale;
- che i programmi in favore di tali utenti prevedono l'integrazione con le istituzioni sanitarie (ASL e A.O.) e con le realtà del terzo settore del territorio;
- che vi è un crescente numero di utenti dei servizi psichiatrici che hanno concluso un percorso terapeutico-riabilitativo specifico e che pur richiedendo il mantenimento di un programma sanitario e/o assistenziale, necessitano di soluzione abitativa extrafamiliare inserita nel contesto sociale;

- che l'Organismo di Coordinamento per la salute mentale, che ha individuato come prioritari i problemi della residenzialità psichiatrica, ha approntato un "Documento di indirizzo sulla residenzialità leggera" in data 11.7.2005;
- che tale documento propone una modalità di suddivisione delle competenze sanitarie e sociali tra Enti nell'ambito di una integrazione dei progetti individualizzati elaborati;
- che la Cooperativa La Cometa è partner e Unità funzionale di un Programma Innovativo di area residenziale proposto dal DSM dell'A. O. di Legnano e approvato dalla Regione con atto n. 17513 del 17/05/2004;
- Che la Cooperativa dal 1997 ha avviato progetti che contribuiscono alla ricerca di opportunità per le persone di abitare insieme, in piccoli nuclei, dopo la dimissione da strutture assistenziali e/o psichiatriche.

SI CONVIENE

- A) di avvalersi del servizio della Cooperativa Sociale La Cometa, con sede in Abbiategrasso in Via Piatti n.12, che gestisce servizi a favore di persone disabili e con disagio psichico (come da Carta dei Servizi allegata) e che, nella fattispecie, si occupa del reperimento e della gestione di soluzioni abitative idonee a realizzare la tipologia prevista dal PRSM di "case-famiglia" o "appartamenti autonomi" e a svolgere programmi di supporto individualizzato a utenti che hanno concluso il percorso terapeutico riabilitativo specifico
- B) di considerare che la definizione di tali programmi venga effettuata di norma sulla base delle indicazioni della équipe psicosociale responsabile della presa in carico dell'utente (l'U.O. di Psichiatria di Magenta-Abbategrasso), in particolare riguardo all'identificazione degli interventi di tipo propriamente socio-sanitario erogati dagli operatori della Cooperativa e comprendenti attività di assistenza alla persona, di risocializzazione, di miglioramento-mantenimento delle abilità individuali, domestiche e sociali
- C) di prevedere che la gestione del servizio, comprese le ammissioni e dimissioni degli utenti, dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati con l'Unità Operativa di Psichiatria, afferente al Dipartimento di Salute Mentale di Legnano (di norma l'UOP Magenta - Abbiategrasso), che ha in carico in singolo utente, sulla base della convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliera di Legnano (con riconoscimento della relativa *quota sanitaria*)
- D) di concordare che i programmi di cui ai punti A, B, C, vadano verificati con l'Amministrazione Comunale di residenza dell'utente, che viene quindi coinvolta nell'elaborazione dei progetti individuali e in particolare chiamata a valutare la situazione socio-economica del cittadino al fine di stabilire l'entità delle disponibilità esistenti e/o dei contributi integrativi da erogare (per concorrere alla *quota sociale*) o eventualmente dei supporti socio-assistenziali da prevedere
- E) di stabilire che la Convenzione ha durata di mesi 3 (o altro periodo da concordare con Ente Locale) con inizio dell'attività il 01/01/2012 e termine il 31/3/2012.
- F) di prendere atto che la Cooperativa per l'attuazione del servizio, nei termini e nei tempi indicati, si avvale degli appartamenti siti in Sedriano, Via Matteotti 18, e in futuro di altri appartamenti da reperire a seconda delle esigenze.

Pertanto:

la Cooperativa s'impegna:

- ad impiegare, per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione, operatori, collaboratori, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della L. 381/91 dettagliandoli in elenchi sottoscritti, che si allegano alla presente convenzione. La Cooperativa si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la cooperativa s'impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali:

- a trasmettere al Comune annualmente una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio. Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati tra i contraenti;
- ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti del Comune e di terzi in caso di mancata adozione dei provvedimenti derivanti da obblighi di legge nella gestione del progetto;
- a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto delle norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali;
- a monitorare le eventuali variazioni nel reddito dell'utente, che devono essere comunicate tempestivamente al Comune da chi di competenza;
- ad attivarsi affinché l'impegno di spesa a carico dell'utente o della famiglia venga sottoscritto direttamente alla Cooperativa, attivandosi in modo opportuno e tempestivo in caso di segnalazione di inadempienza del pagamento;

Il Comune s'impegna:

- a riconoscere l'importo della quota sociale, derivante dai costi relativi alle spese di alloggio e di vitto, sulla base del valore concordato tra i Comuni del Distretto n. 7 dell'Abbatense e la Cooperativa che viene attualmente quantificato in € 31 (trentuno/00) giornaliero oltre IVA al 4%, per ogni ospite;
- a procedere a tal fine alla verifica della situazione socio-economica di ogni singolo utente, sentita anche l'assistente sociale dell'UOP;
- a versare mensilmente alla Cooperativa la parte di quota a carico del Comune, cui verrà rilasciata regolare fattura, il cui importo viene determinato dalla differenza tra il costo giornaliero €31,00 oltre a IVA giornaliera e la quota parte a carico dell'utente;
- a dare atto che l'importo della quota sociale potrà essere soggetto ad aggiornamento ISTAT annuale previa comunicazione al Comune entro tre mesi dalla scadenza della presente convenzione;

Inoltre:

- la presente convenzione può essere risolta da entrambe le parti nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
 - grave inadempimento della Cooperativa atto a compromettere il risultato del servizio;
 - intervenuta inidoneità della struttura determinata dagli organi competenti;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate;

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante dei Comuni, un rappresentante della Cooperativa e un rappresentante del Servizio Politica del Lavoro della Regione Lombardia o della ASL, dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti;

• Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa;

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati: copia del decreto d'iscrizione all'Albo Regionale, Statuto, Carta dei Servizi, Sintesi del Progetto Individualizzato;

• Il Comune nomina, quale suo referente l'Assistente Sociale Sig. Leone Simona, a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Cometa Società Coop.Sociale
Il legale rappresentante

Per L'Amministrazione Comunale

Rosate li.



COMUNE DI ROSATE
Provincia di Milano

DELIBERAZIONE G.C. N° 9 DEL 9/02/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA COMETA PER IL RICOVERO CITTADINO DISABILE IN PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA PRESSO L'APPARTAMENTO DI SEDRIANO - GENNAIO/MARZO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 09/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 09/02/2012



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata.....di Bilancio

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

Il revisore del conto

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 22/02/12 al 08/03/12

Rosate, 22/02/12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 05/03/12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 22/02/12



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa A. Simonetta Panara